

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il Sottoscritto

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

La Sottoscritta Monica Tommasi

in qualità di legale rappresentante della Associazione
Amici dellaTerra Onlus

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Codice ID 9888 - PARCO EOLICO "ORBETELLO" DI POTENZA IN IMMISSIONE MASSIMA PARI A 61,2 MW E RELATIVE OPERE CONNESSE DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ORBETELLO (GR)

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute *ambientali*)
 Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)
 Altro (*specificare*) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro *(specificare)*

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Vedere allegato 3 "Impianto eolico Orbetello – Osservazioni alle "Controdeduzioni alle osservazioni"

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Impianto eolico Orbetello - Osservazioni alle "Controdeduzioni alle osservazioni"


Roma, 7 marzo 2024

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante
Monica Tommasi

(Firma)

AMICI DELLA TERRA ONLUS
Via Ippolito Nievo, 62 - 00153 Roma
C.F.: 80425370584
P.IVA: 02141761003





ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33

P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

ALLEGATO 3

Costruzione ed esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte eolica "Orbetello" di potenza in immissione massima pari a 61,2 MW e relative opere connesse da realizzarsi nel comune di Orbetello (GR) – Codice procedura 9888 – OSSERVAZIONI ALLE "CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI" (codice elaborato F0544NR01A

Osservazione 1

Di carattere generale

Confermiamo per intero le osservazioni e le criticità presentate da questa Associazione con protocollo MASE n. 0122876 del 26.7.2023 e n. 0123 del 27.7.2023.

Formuliamo comunque di seguito alcune precisazioni.

Osservazione 2

Mancato rispetto delle norme vigenti su fasce di rispetto art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs 199/2021

Rigettiamo l'interpretazione sulle fasce di rispetto, in quanto il richiamo al comma 7 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 evidenzia l'esistenza di una terza categoria di aree non classificate, costituite dalla porzione di territorio nazionale che residua (o residuerà, successivamente alla individuazione delle aree idonee a cura delle Regioni entro 6 mesi dall'adozione del D.M. in discussione presso la Conferenza unificata) a seguito della individuazione delle due categorie di aree "idonee" e "non idonee".

Attingendo dal novero di tali aree che al momento risultano non classificate, potrebbero in futuro essere individuate ulteriori aree "idonee" qualora si rendesse necessario aumentarne l'estensione (ad esempio al fine di raggiungere gli ulteriori obiettivi stabiliti al 2050 per la quota di energia rinnovabile sul consumo finale di energia), ma ciò potrà aver luogo solo a seguito di apposita istruttoria, da condurre applicando i criteri che l'emanando D.M. dovrà definire.

Quanto sopra in armonia e nel rispetto della Legge di delegazione europea (L. 53/2021) che, all'art. 5 comma 1 lettera a) prescrive quanto segue: *"l'individuazione delle "aree idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili ed alla successiva lett. b) dello stesso comma 1 dell'art. 5 di prevedere che nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee ... siano rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio"*.

Se ne ricava la chiara e vincolante indicazione che il Legislatore ha inteso impartire ovvero che, considerato che tutti i progetti di impianti rinnovabili sottoposti a VIA ricadono tra quelli previsti dal PNIEC (come espressamente precisato nell'Avviso al Pubblico che accompagna ciascun progetto, ivi incluso quello in esame) e che le aree idonee debbano avere caratteristiche ed estensione tali da poter ospitare una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC, la localizzazione di tali impianti debba aver luogo tassativamente all'interno delle aree definite quali "idonee" e non altrove.



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33

P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Diversamente, il Legislatore della Legge delega avrebbe adoperato il termine di aree “preferenziali” o “prioritarie”. Tali aree idonee, come prescritto sia dall’art. 5 della Legge delega 53/2021 che dall’art. 20 del D. Lgs. 199/2021, vanno individuate in base alla loro moderata sensibilità ambientale ed al loro modesto valore paesaggistico onde minimizzare gli impatti degli impianti (privilegiando – come dispone il comma 3 dell’art. 20 del D. Lgs. 199/2021 – l’utilizzo di superfici di strutture edificate quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, ...) mentre, al contrario, le aree “non idonee” vanno scelte sulla base del loro rilevante interesse paesaggistico e della loro elevata sensibilità ambientale.

Osservazione 3

Mancato rispetto delle norme vigenti su normativa relativa agli incendi boschivi L. 353/2000

Leggiamo quanto segue nelle controdeduzioni in argomento: “Dalle analisi condotte mediante la consultazione del servizio WMS della Regione Toscana (Regione Toscana - SITA: Banca dati incendi boschivi) è possibile rilevare l’assenza di incendi negli ultimi 10 anni”.

Riteniamo tale affermazione assolutamente insufficiente, in quanto tali dati debbono derivare da apposta dichiarazione del Comune cui compete la tenuta del catasto delle aree percorse dal fuoco” e non da una semplice consultazione di altre banche dati.

Si contesta inoltre l’affermazione della “assenza di pascoli sulle aree interessate”, di cui invece si fa menzione nella Relazione Pedo-agronomica (codice elaborato F0544BR05A) a proposito della descrizione dell’area vasta.

Osservazione 4

Sul Paesaggio

Piani paesaggistici, piani territoriali, piani regolatori ed altri livelli di pianificazione che vengono presi in considerazione nella progettazione, non potranno mai giustificare la “industrializzazione selvaggia” di aree agricole e zone rurali di suggestiva bellezza mediante enormi torri eoliche di dimensioni tali da essere visibili ed impattanti da centri abitati e luoghi particolarmente significativi come Scansano, Magliano in Toscana, Porto Santo Stefano, Orbetello, Orbetello Scalo, Talamone, Manciano e Isola del Giglio, in corrispondenza di una ampia fascia di elevato valore paesaggistico comprendente i monti dell’Uccellina, il promontorio di Talamonaccio, la zona umida di Campo Regio, il tombolo Osa/Albegna, la Laguna di Orbetello, il Monte Argentario e l’Arcipelago Toscano

In tal senso appare strumentale il passaggio del Proponente sull’art. 34 del PTCP della Provincia di Grosseto che punta all’autosufficienza energetica da sole fonti rinnovabili con presenza diffusa di impianti F.E.R. ed il coinvolgimento di ampie fasce sociali, mentre è evidente che questi mega impianti non saranno destinati ad usi locali come pure le comunità locali, comprensive anche delle istituzioni a cominciare dai Comuni, sono state di fatto escluse da ogni processo decisionale al riguardo.

Osservazione 5



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Sulla produzione annuale dell'impianto industriale

Cogliamo l'occasione per sottolineare la necessità che i dati derivino da misurazioni sul campo di durata almeno triennale e che ci sembra fuori luogo che i procedimenti di VIA non contemplino la presenza di tale requisito prima della presentazione delle varie richieste, a fronte peraltro di una situazione nota per l'Italia circa la scarsità della risorsa vento rispetto a regioni del Nord Europa.

È inoltre discutibile che i dati anemometrici vengano raccolti a cura dei Proponenti e resi non visibili alle comunità locali, sebbene ci si trovi di fronte a progetti di pubblica utilità e spesso incentivati in modo più o meno diretto dal pubblico.

Osservazione 6

Sulla pericolosità per turbine difettose e pericolose

Il tema della pericolosità delle turbine eoliche deve riguardare anche la sicurezza per la possibile caduta di pale o parti di pale, che non risulta affrontato in modo adeguato.

Il documento integrativo "Relazione di ottemperanza Ministero dell'Ambiente e Regione Toscana" (codice elaborato F0544HR01A) rimanda all'elaborato di progetto riguardante la "Analisi degli effetti della rottura degli organi rotanti" (codice elaborato F0544AR04A), che conclude calcolando la distanza della gittata massima in caso di rottura accidentale di un frammento di pala pari a m 231,60 ed affermando che l'ubicazione prescelta per gli aerogeneratori del Parco Eolico in oggetto garantisce, in caso di rottura accidentale, che non si possano determinare condizioni di pericolo per cose o persone.

Riteniamo che tale valutazione sia da contestare alla luce di significativi studi più aggiornati come di seguito argomentato.

Particolarmente completa ed illuminante è la trattazione sull'argomento contenuta nel lavoro di Sarlak e Sorensen pubblicato nel 2015 su [Wind Energy](#) (Analisi delle distanze di lancio di oggetti staccati da turbine eoliche ad asse orizzontale), ove si calcolano valori di gittata decisamente maggiori di quelli riportati nel progetto.

In conclusione, l'analisi del rischio di rottura o distacco di una pala effettuato dal Proponente risulta largamente inadeguato; manca inoltre una vera e propria analisi di rischio basata sulla probabilità statistica che si verifichino gli eventi temuti (ribaltamento dell'intera torre e caduta della navicella oltre che distacco della pala o di suoi frammenti). Tali analisi di rischio sono state codificate dall'International Energy Agency nel 2018 e da molti Stati a livello nazionale. Va sottolineata l'esigenza che le analisi di rischio vengano aggiornate per gli aerogeneratori di "nuova generazione", per i quali non esistono ancora statistiche sufficientemente affidabili. Sembra del tutto possibile che presentino un rischio maggiore della media degli aerogeneratori esistenti, anche a causa del maggiore stress meccanico e affaticamento dei materiali, provocati dalla lunghezza delle pale e dall'elevata velocità delle loro estremità (vedi la possibilità che in presenza di turbolenze si possono verificare fenomeni supersonici /De Tavernier 2022/).

Si veda al riguardo la bibliografia seguente:



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Bredesen 2017/: R. Bredesen, Ice throw from wind turbines: Winterwind International Wind Energy Conference (2017).

/De Tavernier 2022/: D. De Tavernier and D. von Terzi: The emergence of supersonic flow on wind turbines. J. Phys.: Conf. Ser. 2265, 042068.

/Faasen 2014/: C. Faasen, P. Franck, A. Taris: Handboek Risicozonering Windturbines, Eindversie, 3e geactualiseerde versie mei 2013, en Herzien versie 3.1 september 2014.

/IAE 2018/: International Energy Agency (IEA): International Recommendations for Ice Fall and Ice Throw Risk Assessments, IES Wind TCP Task 19, (2018).

/LEA Hessen 2018/: Landesenergieagentur Hessen, Faktenpapier: Sicherheit von Windenergieanlagen - Bürgerforum Energieland Hessen (2018).

/Polster 2018/: M. Polster: Standsicherheit, Rotorblattbruch und Turmversagen. TÜV Nord (2018).

Secondo questi studi attuali, la distanza di sicurezza dalla torre (a partire dalla quale il rischio per la salute delle persone è trascurabile), risulta per gli aerogeneratori da progetto da 400 a 500 metri: le distanze di sicurezza riportate nel progetto ottenute con un procedimento scientificamente inadatto sono errate.

Per illustrare il rischio reale, vedi il risultato di un incidente avvenuto l'8 marzo 2018 a Borchon in Germania nell'immagine qui sotto. Sono stati trovati pezzi dei rotori fino a una distanza di 800 metri dalla torre (aerogeneratore ENERCON E-115, diametro pala di 115 m, tip speed massima di 290 km/h, altezza massima 200 metri).





ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33

P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

In conclusione, è necessario analizzare il rischio per la salute pubblica da rottura e distacco di una pala, da distacco di pezzi di una pala, da ribaltamento della turbina e da caduta della navicella con procedimenti ingegneristici aggiornati e rivalutare le posizioni degli aerogeneratori.

È assolutamente necessario rivedere le distanze dai ricettori, ove considerare oltre agli immobili anche la viabilità che è presente in zona con strade statali, regionali, provinciali e locali.

Autorizzare il progetto nella forma attuale significherebbe esporre la popolazione a gravi rischi.

Osservazione 7

Impatto sulla fauna selvatica

La ulteriore documentazione prodotta in sede di integrazioni non può escludere rilevanti danni alla fauna selvatica, anche per la presenza di numerosi e qualificati siti della Rete Natura 2000, IBA e GIR. Per quanto sopra non esiteremo a coinvolgere i competenti uffici comunitari per gli accertamenti e le verifiche del caso.

La Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) ha pubblicato, nel mese di gennaio 2024, una mappa che rappresenta la distribuzione geografica della sensibilità degli uccelli allo sviluppo dell'eolico.

Questo attento lavoro su basi scientifiche segue una metodologia messa a punto da BirdLife International e rappresenta un "sensitivity mapping" (mappatura della sensibilità) rispettoso della biodiversità. Individua le aree terrestri e marine sensibili per gli uccelli relativamente alla realizzazione di impianti eolici. In tal modo identifica, sotto l'aspetto della protezione dell'avifauna dall'impatto di progetti eolici, le aree idonee ad ospitarli: nel senso di una pianificazione indispensabile per una maggiore sostenibilità dell'eolico, e nell'intento di superare il passato insostenibile caratterizzato da assenza di pianificazione, disconnessione tra questione climatica e conservazione della biodiversità e degli ecosistemi e forti conflitti sociali.

Per la parte onshore, tiene conto delle 44 specie di uccelli più sensibili, cioè le specie a maggior rischio di impatto diretto (p.es. collisione) e indiretto da parte degli impianti eolici, della loro distribuzione geografica e delle aree protette.

In conclusione, Sulla base del recente studio della LIPU sopra citato, il progetto incide su un'area riconosciuta non idonea per progetti eolici.

Osservazione 8

Svalutazione beni immobili

Il Consiglio di Stato in più casi ha riconosciuto il diritto al panorama, dimostrando che le torri eoliche, al pari di qualunque altra costruzione, ledono un interesse meritevole di tutela, svalutando di conseguenza anche il mercato immobiliare.

Il Proponente non ha validi argomenti per ribattere alle osservazioni circa la sicura svalutazione degli immobili, limitandosi ad evidenziare che trattasi di argomenti fuori della normativa di settore.



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Ciò è assolutamente inaccettabile e ancora una volta mette in evidenza il carattere speculativo di queste iniziative imprenditoriali che avvantaggiano pochi a danno di molti.

* * * * *

Per tutte le suddette e ben documentate ragioni ci opponiamo a questo ennesimo assalto al territorio, pur convinti del credito di cui dovrebbero godere le produzioni rinnovabili, spesso purtroppo perseguite in modo scriteriato e distorto, con l'auspicio che la pianificazione di settore si evolva rapidamente verso un modello decentrato di produzione dell'energia, più integrato nel contesto ambientale, paesaggistico, sociale ed economico delle nostre realtà e più vicino alle tradizioni ed ai bisogni della comunità di riferimento.

La produzione di energia non può costituire un valore in sé, ma deve essere legata al soddisfacimento di corrispondenti consumi. Al contrario la produzione ricavata dall'impianto in oggetto non sembra concorrere ad un equilibrato bilancio energetico locale, regionale, nazionale.

* * * * *

Si chiede la motivata valutazione da parte delle autorità competenti di quanto sopra argomentato, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché la declaratoria di non compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.